

Deliberazione della Giunta Regionale 4 settembre 2020, n. 6-1908

Legge regionale 5/2018, articolo 8, comma 4 bis. DGR 20-1795 del 31 luglio 2020. Adozione dei provvedimenti di deroga al divieto di immissioni di fauna selvatica sul territorio di competenza (II elenco).

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

la legge regionale del 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria) e in particolare, l'articolo 5, comma 1, dispone che la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in ordine alle lettere g), h) e l) con proprio regolamento disciplina, tra l'altro, i criteri e le modalità di immissione, cattura e la destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento da parte degli ATC, dei CA, delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV);

con Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 2019, n. 7/R. È stato emanato il Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera h) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5;

l'art. 8 comma 4 della l.r. 5/2018 prevede tra l'altro che: "I Comitati di gestione degli ATC e dei CA, che intendono immettere fauna selvatica nata in cattività, devono effettuare adeguate operazioni di preambientamento di tali soggetti per una durata non inferiore a 20 giorni, attraverso idonee strutture, anche temporanee, collocate sul territorio venabile ed il rilascio deve avvenire entro e non oltre il 30 luglio di ogni anno. È vietato immettere fauna selvatica sul territorio venabile dal 31 luglio al giorno di chiusura dell'attività venatoria alla piccola fauna stanziale";

l'art. 19 della l.r. 15/2020 "Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato." ha aggiunto all'articolo 8 comma 4 della l.r. 5/2018 un ulteriore comma *4bis* che prevede: *I comitati di gestione degli ATC e dei CA per motivate esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali, possono richiedere una deroga al divieto di cui al comma 4. La Giunta regionale definisce i criteri per il riconoscimento e adotta i relativi provvedimenti.*";

Richiamata la D.G.R. n. 20-1795 del 31 luglio 2020 con la quale si è stabilito, quali disposizioni di prima attuazione e per le finalità di cui al comma 4bis dell'articolo 8 della legge regionale 5/2018:

- che le immissioni di fauna selvatica, in deroga al divieto di cui al comma 4, sono quelle di seguito elencate:

- specie fagiano (*Phasianus colchicus*): esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. sul livello del mare (s.l.m.);
- specie lepore (*Lepus europæus*): esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni, provenienti da allevamenti o strutture d'allevamento locali;
- specie starna (*Perdix perdix*): esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. sul livello del mare (s.l.m.);

- che tali immissioni sono consentite fino al 15 settembre 2020, eccetto che per la specie fagiano (*Phasianus colchicus*), il cui termine ultimo per il rilascio è entro e non oltre il 30 settembre 2020;

- che tali immissioni dovranno essere effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 2019, n. 7/R;

- di approvare i criteri, di cui all'allegato A), alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, per la presentazione delle istanze, di cui suddetto comma 4bis, da parte degli Organismi di gestione faunistico-venatoria;

- di demandare al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione regionale Agricoltura e Cibo l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la verifica di congruità tra le istanze sopra richiamate ed i criteri approvati con la presente deliberazione, al fine di provvedere a richiederne le necessarie integrazioni.

Richiamata altresì la D.G.R. n. 16-1838 del 07 agosto 2020 con la quale, in ottemperanza alla D.G.R. 20-1795 del 31 luglio 2020 ed ai sensi del comma 4bis dell'articolo 8 della legge regionale 5/2018 è stato autorizzato un primo elenco di richieste di immissioni di fauna selvatica pervenute dai Presidenti degli ATC e dei CA;

Preso atto che, successivamente alla data del 07 agosto 2020, come da documentazione agli atti del Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, i Presidenti degli ATC di seguito indicati, hanno presentato richiesta ai sensi dell'allegato A) alla D.G.R. n. 20-1795 del 31 luglio 2020, di poter immettere fauna selvatica nei territori di competenza usufruendo della deroga al divieto di immissione di fauna selvatica dal 31 luglio, per motivate esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali di cui al nuovo comma 4bis sopra richiamato:

ATC AL3; ATC AL4; ATC CN1; ATC CN2; ATC CN3;

Dato atto che, dall'esito dell'istruttoria effettuata dal suddetto Settore, emerge che le suindicate richieste sono opportunamente motivate e rispettano i criteri approvati con la citata deliberazione del 31 luglio 2020;

ritenuto, pertanto, di disporre, in ottemperanza alla D.G.R. 20-1795 del 31 luglio 2020, la deroga al 30 settembre delle immissioni di fauna selvatica di seguito elencata:

- specie fagiano (*Phasianus colchicus*): nelle quantità riportate nell'allegata tabella parte integrante del presente provvedimento (All. A) ed esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. sul livello del mare (s.l.m.) di cui alla D.G.R. n. 20-1795 del 31 luglio 2020;

ritenuto, altresì, di disporre, in ottemperanza alla D.G.R. 20-1795 del 31 luglio 2020, la deroga al 15 settembre delle immissioni di fauna selvatica di seguito elencata:

- specie starna (*Perdix perdix*): nelle quantità riportate nella citata tabella esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. sul livello del mare (s.l.m.) di cui alla D.G.R. n. 20-1795 del 31 luglio 2020.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

La Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

di disporre, in ottemperanza alla D.G.R. 20-1795 del 31 luglio 2020 ed ai sensi del comma 4bis dell'articolo 8 della legge regionale 5/2018:

- la deroga al 30 settembre delle immissioni di fauna selvatica di seguito elencata:

- specie fagiano (*Phasianus colchicus*): nelle quantità riportate nell'allegata tabella parte integrante del presente provvedimento (All. A) ed esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. sul livello del mare (s.l.m.) di cui alla D.G.R. n. 20-1795 del 31 luglio 2020;

- la deroga al 15 settembre delle immissioni di fauna selvatica di seguito elencata:

- specie starna (*Perdix perdix*): nelle quantità riportate nella citata tabella esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. sul livello del mare (s.l.m.) di cui alla D.G.R. n. 20-1795 del 31 luglio 2020;
- di stabilire che tali immissioni dovranno essere effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 2019, n. 7/R.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

ATC/CA	SPECIE	IMMISSIONE AUTORIZZATA (n° capi)	PRESCRIZIONE
ATC AL3	FAGIANO	2000	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC AL4	FAGIANO	1500	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC CN1	FAGIANO	2850	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	STARNA	300	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC CN2	FAGIANO	300	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC CN3	FAGIANO	300	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.